

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile

(71/307/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che nella maggior parte degli Stati membri i prodotti tessili sono soggetti a disposizioni vincolanti in materia di denominazione, composizione ed etichettatura ;

considerando che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro creando conseguentemente ostacoli all'instaurazione e al funzionamento del mercato comune ;

considerando che detti ostacoli possono essere eliminati se l'immissione sul mercato dei prodotti tessili sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi ; che, a tale scopo, occorre armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate nelle etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione ;

considerando che occorre regolamentare anche taluni prodotti non esclusivamente composti di fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce un elemento essenziale del prodotto o viene valorizzata da una specificazione del produttore, del trasformatore o del commerciante ;

considerando che, per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l'etichettatura ;

considerando che conviene subordinare a determinate condizioni l'impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori ed i consumatori ;

considerando che sarà necessario, in una fase successiva, prevedere metodi di campionatura e di

analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati ; che tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non è tale da ostacolare l'applicazione di norme uniformi ;

considerando che non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Per prodotti tessili ai sensi della presente direttiva s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

2. Per fibre tessili ai sensi della presente direttiva s'intende un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza, grande lunghezza rispetto al diametro, che lo rendono atto ad applicazioni tessili.

3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni della presente direttiva :

— i prodotti contenenti almeno l'80 % in peso di fibre tessili,

— i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti,

<sup>(1)</sup> GU n. C 2 dell'8. 1. 1970, pag. 41.<sup>(2)</sup> GU n. C 10 del 27. 1. 1970, pag. 9.

— i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

#### Articolo 3

1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.

2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.

3. È vietato l'impiego di queste denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.

4. È vietato l'impiego della denominazione « seta » per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

#### Articolo 4

1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100 % o « puro » o eventualmente « tutto », esclusa qualsiasi espressione equivalente.

2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

#### Articolo 5

1. Un prodotto di lana può essere qualificato :

- « laine vierge » oppure « laine de tonte »
- « Schurwolle »
- « lana vergine » oppure « lana di tosa »
- « scheerwol »

solo quando è composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura e/o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la denominazione « lana vergine » oppure « lana di tosa » può essere usata per qualificare la lana contenuta in una miscchia di fibre quando :

- a) la totalità della lana contenuta nella miscchia risponde alle caratteristiche definite al paragrafo 1 ;
- b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della miscchia non è inferiore al 25 % ;
- c) in caso di miscchia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

Nel caso previsto dal presente paragrafo, l'indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.

3. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3 % di impurità fibrose per i prodotti qualificati « lana vergine » oppure « lana di tosa » ai sensi dei paragrafi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.

#### Articolo 6

1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85 % del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi :

- denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso,  
oppure
- denominazione della fibra, seguita dell'indicazione « minimo 85 % »  
oppure
- composizione percentuale completa del prodotto.

2. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunge l'85 % del peso totale, deve recare l'indicazione delle singole fibre prevalenti e della rispettiva percentuale in peso, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione della loro percentuale in peso.

- a) Tuttavia, l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali entri per meno del 10 % nella composizione di un prodotto, può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita da una percentuale globale ;
- b) qualora venga specificata la denominazione di una fibra che entri per meno del 10 % nella composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso totale del tessuto sbizzimato, possono essere designati con la denominazione « misto lino », completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione « Ordito puro cotone — trama puro lino ».

4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore diretto e salvo giustificazione inerente ad un

prodotto particolare la cui tecnica di fabbricazione richiede una tolleranza superiore, è ammessa nelle composizioni percentuali previste dal presente articolo una tolleranza in fibre (riferita al peso totale delle fibre del prodotto finito) del 3 % tra le percentuali in peso indicate e le percentuali in peso effettive.

5. Le espressioni « residui tessili » o « composizione non determinata » possono essere usate, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, per tutti i prodotti la cui composizione può essere difficilmente precisata.

#### Articolo 7

Alle tolleranze previste dall'articolo 4, paragrafo 2, dall'articolo 5, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 4, se ne aggiunge un'altra del 7 % se è esclusivamente giustificata dalla presenza di fibre visibili ed isolabili destinate a produrre un effetto puramente decorativo.

#### Articolo 8

1. I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

2. a) Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.

b) All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e dall'allegato I vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente direttiva devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si

applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dalla presente direttiva.

Tuttavia, se all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al primo comma, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e dall'allegato I.

- c) Gli Stati membri possono esigere che nel loro territorio, all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo siano redatti anche nelle rispettive lingue nazionali.
- d) Gli Stati membri non possono vietare l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4, e 5, se essi sono conformi agli usi leali del commercio nei rispettivi paesi.

#### Articolo 9

1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

2. Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

#### Articolo 10

In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9 :

- a) gli Stati membri non possono esigere, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, un'etichetta o un contrassegno che si riferiscano alla denominazione e all'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che

comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 ;

- b) i prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure affinché le informazioni fornite all'atto dell'immissione sul mercato di prodotti tessili non possano dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 12

1. Le percentuali in fibre di cui agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il tasso di ripresa convenzionale di cui all'allegato II.

2. Per determinare la percentuale in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi :

- a) i supporti, i rinforzi, il fusto, i fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, i contrasegni, le bordure, i bottoni e le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, le coperture, gli accessori, gli ornamenti, gli elastici, i nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, le fodere ;
- b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura per i rivestimenti del suolo, per i tessuti per mobili e per i tappeti fabbricati a mano ;
- c) i tessuti di fondo per velluti, per felpe e per rivestimenti a più strati del suolo, a meno che detti materiali di fondo non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo ;
- d) le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

3. Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per evitare che gli elementi di cui al paragrafo

2, lettera d), siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore.

#### Articolo 13

Speciali direttive preciseranno i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire in tutti gli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti contemplati nella presente direttiva.

#### Articolo 14

1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti tessili se questi soddisfano alle disposizioni della presente direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro, relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale.

#### Articolo 15

Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai prodotti tessili che :

- 1) sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi,
- 2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri delle Comunità europee,
- 3) sono importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo,
- 4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

#### Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Ogni Stato membro può prevedere che le disposizioni nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore delle misure nazionali necessarie per

conformarsi alla presente direttiva possono essere invocate ancora per un periodo di 24 mesi successivo a detta entrata in vigore, a favore di prodotti tessili non rispondenti ai requisiti della presente direttiva.

*Articolo 17*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. MORO

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

ALLEGATO I

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	<i>lana</i> (f)	Fibra tratta dal vello della pecora ( <i>Ovis aries</i> )
2	<i>alpaca</i> (m), <i>lama</i> (m), <i>cam-mello</i> (m), <i>kashmir</i> (m), <i>mohair</i> (m), <i>angora</i> (m), <i>vigogna</i> (f), <i>yack</i> (m), <i>guanaco</i> (m) <sup>(1)</sup> , preceduta o meno dalla denominazione « <i>lana</i> » o « <i>pelo</i> »	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	<i>pelo</i> (m) o <i>crine</i> (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	<i>seta</i> (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	<i>cotone</i> (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone ( <i>Gossypium</i> )
6	<i>kapok</i> (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto de kapok ( <i>Ceiba pentandra</i> )
7	<i>lino</i> (m)	Fibra proveniente da libro del lino ( <i>Linum usitatissimum</i> )
8	<i>canapa</i> (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa ( <i>Cannabis sativa</i> )
9	<i>juta</i> (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i>
10	<i>abaca</i> (f)	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	<i>alfa</i> (f)	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	<i>cocco</i> (m)	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	<i>ginestra</i> (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	<i>kenaf</i> (m)	Fibra proveniente dal libro del <i>Hibiscus cannabinus</i>
15	<i>ramié</i> (m)	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
16	<i>sisal</i> (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
17	<i>acetato</i> (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
18	<i>alginica</i> <sup>(3)</sup>	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
19	<i>cupro</i> (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
20	<i>modal</i> (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15 %
21	<i>proteica</i> <sup>(3)</sup>	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
22	<i>triacetato</i> (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	<i>viscosa</i> (f) <sup>(2)</sup>	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
24	<i>acrilica</i> <sup>(1)</sup>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
25	<i>clorofibra</i> (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomero vinilico o vinilidenico clorurato
26	<i>fluorofibra</i> (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
27	<i>modacrilica</i> <sup>(3)</sup>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % e meno dell'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
28	<i>poliammidica</i> <sup>(3)</sup>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
29	<i>poliestere (m)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
30	<i>polietilenica <sup>(3)</sup></i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	<i>polipropilenica <sup>(3)</sup></i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
32	<i>poliureica <sup>(3)</sup></i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33	<i>poliuretanicca <sup>(3)</sup></i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	<i>vinilal (m)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
35	<i>trivinilica <sup>(3)</sup></i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale
36	<i>gomma <sup>(3)</sup></i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	<i>elastan (m)</i>	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85 % in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	<i>vetro tessile (m)</i>	Fibra costituita da vetro
39	<i>Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola « filo » o « fibra »</i>	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

<sup>(1)</sup> È vietato impiegare queste denominazioni specifiche senza le indicazioni di composizione previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, per una miscchia di peli fini e di fibre provenienti dal vello di pecora.

<sup>(2)</sup> Durante un periodo di 5 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la fibra di cui al n. 23 (viscosa) può anche essere denominata « raison », accompagnato o no dalla parola « viscosa », quando trattasi di filamento, o « fiocco viscosa », accompagnato o no dalla parola « viscosa », quando trattasi di fibra non continua.

<sup>(3)</sup> È sottintesa la parola « fibra ».

## ALLEGATO II

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA  
MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

N. delle fibre	Fibre	Percentuali
1 — 2	Lana e peli : fibre pettinate fibre cardate	18,25 17,00
3	Peli : fibre pettinate fibre cardate	18,25 17,00
	Crine : fibre pettinate fibre cardate	16,00 15,00
4	Seta	11,00
5	Cotone : fibre normali fibre mercerizzate	8,50 10,50
6	Kapok	10,90
7	Lino	12,00
8	Canapa	12,00
9	Juta	17,00
10	Abaca	14,00
11	Alfa	14,00
12	Cocco	13,00
13	Ginestra	14,00
14	Kenaf	17,00
15	Ramié (fibra bianchita)	8,50
16	Sisal	14,00
17	Acetato	9,00
18	Alginica	20,00
19	Cupro	13,00
20	Modal	13,00
21	Proteica	17,00
22	Triacetato	7,00
23	Viscosa	13,00
24	Acrilica	2,00
25	Clorofibra	2,00
26	Fluorofibra	0,00
27	Modacrilica	2,00



N. delle fibre	Fibre	Percentuali
28	Poliammidica (6-6) : fibra non continua filamento	6,25 5,75
	Poliammidica 6 : fibra non continua filamento	6,25 5,75
	Poliammidica 11 : fibra non continua filamento	3,50 3,50
29	Poliestere : fibra non continua filamento	1,50 3,00
30	Polietilenica	1,50
31	Polipropilenica	2,00
32	Poliureica	2,00
33	Poliuretanaica : fibra non continua filamento	3,50 3,00
34	Vinilal	5,00
35	Trivinilica	3,00
36	Gomma	1,00
37	Elastan	1,50
38	Vetro tessile filamento di diametro superiore a 5 micron filamento di diametro pari o inferiore a 5 micron	2,00 3,00
39	Metallica	2,00
	Metallizzata	2,00
	Amianto	2,00
	Carta tessile	13,75

## ALLEGATO III

PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI  
ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

(Articolo 10, lettera a))

1. Ferma-maniche di camicie
  2. Cinturini di materia tessile per orologio
  3. Etichette e stemmi
  4. Manopole di materia tessile imbottite
  5. Copri-caffettiere
  6. Copri-teiere
  7. Maniche di protezione
  8. Manicotti non di felpa
  9. Fiori artificiali
  10. Puntaspilli
  11. Tele dipinte
  12. Tessuti per rinforzi e supporti
  13. Feltri
  14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
  15. Ghettoni
  16. Articoli per usi tecnici
  17. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
  18. Cappelli di feltro
  19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
  20. Articoli di materia tessile da viaggio
  21. Arazzi ricamati a mano
  22. Chiusure lampo
  23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
  24. Copertine di materia tessile per libri
  25. Giocattoli
  26. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
  27. Centri composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm<sup>2</sup>
-

ALLEGATO IV

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA O STAMPILATURA GLOBALI

(Articolo 10, lettera b))

1. Canovacci
  2. Strofinacci per pulizia
  3. Bordure e guarnizioni
  4. Passamaneria
  5. Cinture
  6. Bretelle
  7. Reggicalze e giarrettiere
  8. Stringhe
  9. Nastri
  10. Elastici
  11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
  12. Spago per imballaggio
  13. Centrini
  14. Fazzoletti
-